



V.G. n. 3236/2015

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di Tribunale dottor Roberto Battaglia,

nel procedimento camerale iscritto al n. 3236/2015, promosso con ricorso depositato in data 26.10.2015 da:

SIG.RA ~~XXXXXXXXXXXX~~, nata ad Agbo nel Delta State (Nigeria) il ~~XXXXXX~~, rappresentata e difesa dall'avvocato Doria Zappia, con domicilio eletto presso lo studio in Trieste, via Crispi 4, giusta mandato posto in calce al ricorso

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

- resistente -

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 25.1.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 26.10.2015, la ricorrente, rappresentata e difesa *ut supra*, ha impugnato la decisione del 7.10.2015 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia aveva respinto la richiesta di protezione internazionale.

La sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ è originaria di un paese del Delta del Niger; orfana di entrambi i genitori, è di religione cristiana e ha subito numerose violenze e minacce; costretta ad abbandonare il proprio paese per sfuggire ad un rito sacrificale, durante la fuga veniva costretta a prostituirsi e veniva poi venduta ad un uomo, riuscendo in seguito a liberarsi in Libia e ad imbarcarsi per l'Italia.

Ciò in concreto il racconto della ricorrente, a tacere della condizione generale precaria e connotata da sopraffazione fisica e morale (stupri, violenza domestica, pratiche tradizionali dannose costituiscono, purtroppo, fatto notorio) in cui le donne sono costrette a vivere in Nigeria.

Secondo la ricorrente, tra l'altro, l'intensificarsi degli attentati di matrice religiosa in Nigeria costituisce un grave fatto, che avrebbe dovuto indurre la Commissione Territoriale a riconoscerle lo status di rifugiato, ovvero in subordine quello di avente diritto alla protezione sussidiaria, ovvero in ulteriore subordine a riconoscere la sussistenza dei seri motivi umanitari per il rilascio del premesso di soggiorno.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 25.1.2016 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Il giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata, nei limiti di seguito precisati.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o

opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Lo stesso art. 2 individua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda.

L'art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Inoltre, l'art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia



grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Nel caso in esame, *ad abundantiam* rispetto alla triste e dolorosa storia personale della signora (caratterizzata da violenze e soprusi), l'attuale condizione socio-politica della Nigeria e la condizione femminile in quello Stato appaiono senza dubbio alcune idonee ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Infatti, la Nigeria d'oggi è caratterizzata da elevati livelli di criminalità, con un significativo e concreto rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, specie nel Delta del Niger, dove l'Autorità statale non riesce a garantire il rispetto della legalità.

Dalle notizie diffuse su diversi siti internet emerge un allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino nigeriano di esser vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana (cfr., siti internet www.hrv.org.com, sito del Ministero dell'interno www.viaggiasesicuri.it aggiornato all'aprile 2013 e rapporto di Amnesty International del 2013, e anche sentenze Tribunale di Roma nn. 12878/2011, 742/2012, Tribunale di Bologna nn. 841/2013 e 1083/2013 e da ultimo della Corte d'Appello di Trieste, n. 7/2016).

Si ritiene che la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di esser vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio nazionale della Nigeria, costituisca un potenziale rischio attuale per l'incolumità dei cittadini, così da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria all'attuale ricorrente.

In presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale si prescinde dalla posizione personale del richiedente, posto che diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. N. 251 del 2007 (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 6503/2014; App. Trieste, 7/2016).



Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce degli interessi pubblicistici coinvolti nella decisione e della natura dei diritti oggetto del giudizio, oltre che in considerazione della mutevolezza del quadro di riferimento giurisprudenziale, normativo e fattuale che caratterizza la materia, e di quello probatorio, essendo la decisione strettamente legata all'acquisizione e valutazione di fonti sulla situazione del paese di provenienza del richiedente non sempre univoche e di facile lettura, stante anche la complessità e fluidità che caratterizza spesso la situazione.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- riconosce a favore della signora ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 17 D. L.vo n. 251/2007;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste il 12 aprile 2016

Roberto Battaglia
Il Giudice onorario di Tribunale
dott. Roberto Battaglia

Depositata in Cancelleria il 14 APR. 2016.

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Aurelia PALUMBO

comunicazione dal Vostro sistema informatico.

all'indirizzo o ai numeri qui sopra esposti, nonché di cancellare successivamente la

persona diversa dal destinatario Vi preghiamo cortesemente di informarci immediatamente ⁵

Nel caso in cui il presente messaggio venga ricevuto erroneamente da